



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 175

Data 07/05/2025

OGGETTO: AREA SERVIZI ALLE PERSONE. UNITA' DI STAFF PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI SCHEMI DI ATTI VOLTI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE CON DISABILITÀ O IN ALTRE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE, DI CUI ALLA D.G.R. DI REGIONE LOMBARDIA N. 5451/2017.

L'anno 2025, addì sette del mese di Maggio alle ore 09:08 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Premesso che la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito Tirocini di inclusione sociale o, in forma abbreviata, TIS) trova fondamento nei seguenti atti:

- Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015, con repertorio atti n. 7/CSR;
- deliberazione di Giunta Regionale n. 5451/2016, con cui Regione Lombardia ha dato attuazione alle predette Linee guida;
- deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 7763 del 17.1.2018 di approvazione degli "Indirizzi regionali in materia di tirocini", quale normativa di riferimento generale cui devono uniformarsi, per quanto compatibili, anche i Tirocini di Inclusione Sociale;
- D.L. n. 4/2019 (istitutivo del Reddito di cittadinanza) e successivo D.L. n. 48/2023 (istitutivo dell'Assegno di Inclusione), che prevedono il Tirocinio di inclusione sociale tra gli interventi di rafforzamento di integrazione sociale e, in quanto tale, tale misura rientra negli interventi attivabili con le risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito con la L. n. 208/2015;
- avviso n. 1/2022 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation EU, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, nell'azione C Lavoro, attività C2, che prevede azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi, indicando il tirocinio quale strumento di intervento per il sostegno all'accesso di persone con disabilità, beneficiarie del progetto individualizzato, al mondo del lavoro e come misura di supporto all'autonomia;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata:

- i Tirocini di Inclusione Sociale, che hanno come possibili beneficiari esclusivamente i soggetti in età lavorativa presi in carico dal servizio sociale professionale del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, Ministero della Giustizia, servizi socio-sanitari e sanitari competenti) possono rientrare a pieno titolo tra gli interventi a disposizione dei servizi sociali comunali;
- per l'attuazione dei TIS è necessaria la sottoscrizione di una convenzione (anche di natura collettiva), redatta secondo il modello approvato dal decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10963 del 2.11.2016, tra che prevede:
 - un "soggetto promotore" (ovvero il soggetto responsabile dell'attuazione del tirocinio),

individuato tra i soggetti previsti dalla già menzionata DGR n. 7763/2018 di Regione Lombardia;

- un "soggetto proponente" (ovvero il servizio sociale pubblico che ha in carico i beneficiari);
- un "soggetto ospitante" (ovvero qualsiasi soggetto con personalità giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio);
- tra gli altri, possono rientrare nella definizione di "soggetto promotore" le comunità terapeutiche e cooperative sociali, iscritte negli specifici albi regionali, a condizione che i TIS siano promossi a favore di soggetti disabili e appartenenti a categorie svantaggiate iscritti o ammessi ai servizi da esse gestiti;
- per ogni beneficiario di TIS è necessaria altresì la definizione di un Progetto Formativo Individualizzato, redatto secondo il modello approvato con decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10963 del 2.11.2016, a cura del soggetto promotore e con il coinvolgimento del soggetto proponente (servizio sociale professionale), del soggetto ospitante e del tirocinante interessato;
- il Progetto Formativo Individualizzato può prevedere un'indennità motivazionale a favore del beneficiario, di norma erogata dal Comune di residenza del beneficiario, con natura di sussidio socioassistenziale che non costituisce importo imponibile sul piano fiscale e contributivo, in ragione della prevalente finalità assistenziale, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973;

Dato atto, inoltre, che il Comune di Brescia già promuove i Tirocini di Inclusione Sociale in varie modalità, alla luce dei seguenti provvedimenti:

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale per l'erogazione di provvidenze e aiuti economici a sostegno del reddito, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 203 del 22.12.2015 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.2.2023, è prevista l'erogazione di un'indennità erogata nella forma di "Aiuto economico temporaneo a sostegno di progetti occupazionali";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 584/2017, avente quale oggetto l'approvazione delle Linee guida per l'attivazione di percorsi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, tra i possibili interventi è prevista la disciplina del Tirocinio di Inclusione Sociale;
- nell'ambito della gestione associata dei servizi in essere tra Comune di Brescia e Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Brescia Est, ai sensi del contratto di servizio approvato con determinazione dirigenziale n. 1489 del 15.6.2022 e modificato con determinazione dirigenziale n. 2915 del 15.11.2022, è prevista la gestione associata del Servizio per il Lavoro e l'Inclusione Sociale, che tra i propri strumenti di intervento può contemplare l'attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale per i quali l'Azienda Speciale Consortile svolge la funzione di "soggetto promotore" in

quanto iscritto all'Albo per l'attività di intermediazione (n. 89 del 03.7.2015);

- con determinazione dirigenziale n. 2646 del 20.10.2023, a seguito dell'attivazione di una procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di co-progettazione, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di servizi e interventi volti a realizzare "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", in attuazione del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation EU Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP C84H22000130007 - prevedendo l'attivazione di tirocini di inserimento lavorativo e/o di inclusione sociale per i destinatari dello stesso, sottoscrittori di progetto individualizzato (Azione C - Sotto azione C2 "Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per la realizzazione di tirocini formativi), nell'ambito di un piano economico finanziario con relativo cronoprogramma, determinazione successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 3206 del 9.12.2024, laddove veniva impegnata una spesa per i suddetti tirocini per complessivi € 41.200,00, finanziata da contributo ministeriale assegnato al Comune di Brescia;

Ritenuto opportuno prevedere criteri unitari con riferimento alla Convenzione di Tirocinio di Inclusione Sociale, al Progetto Formativo Individualizzato, all'erogazione di indennità ai cittadini beneficiari, all'individuazione dei soggetti ospitanti, nonché in merito alla responsabilità in materia assicurativa, come di seguito indicato:

- a) con riferimento alla Convenzione di Tirocinio di Inclusione Sociale, la stessa sarà redatta secondo tre modelli-tipo di seguito individuati e allegati alla presente deliberazione, che si aggiorneranno senza necessità di ulteriore approvazione in caso di elementi, informazioni e prescrizioni che dovessero essere successivamente previsti da misure regionali, nazionali o europee; in tali modelli sono definiti ruoli e impegni a carico di ciascuno soggetto:
 - Modello-Tipo di Convenzione 1A: per tirocini a favore di cittadini in carico ai servizi sociali comunali (o rispetto ai quali i servizi sociali comunali sono parte di una presa in carico multiprofessionale), gli enti coinvolti sono così identificati:
 - quale "soggetto promotore" l'Azienda Speciale Consortile Brescia Est;
 - quale "soggetto proponente" il Comune di Brescia - Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale;
 - quale "soggetto ospitante" l'ente, impresa, ente del Terzo Settore che avrà dato la propria disponibilità;
 - Modello-Tipo di Convenzione 1B: per tirocini a favore di cittadini iscritti e/o ammessi a unità di offerta sociali accreditate, convenzionate o co-progettanti con il Comune di Brescia, gli enti coinvolti sono così identificati:
 - come "soggetto promotore" un ente gestore, in regime di accreditamento, convenzione o co-progettazione con

il Comune di Brescia, di unità di offerta sociali come previste dalla L.R. n. 3/2008, a favore di persone con disabilità o in altre condizioni di svantaggio sociale;

- come "soggetto proponente" il Comune di Brescia - Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale;
- come "soggetto ospitante" l'ente, impresa, ente del Terzo Settore che avrà dato la propria disponibilità,
- Modello-Tipo di Convenzione 1C: per tirocini a favore di cittadini iscritti e/o ammessi a unità di offerta sociali accreditate, convenzionate o co-progettanti con il Comune di Brescia, gli enti coinvolti sono così identificati:
 - come "soggetto promotore" un ente gestore, in regime di accreditamento, convenzione o co-progettazione con il Comune di Brescia, di unità di offerta sociali come previste dalla L.R. n. 3/2008, a favore di persone con disabilità o in altre condizioni di svantaggio sociale;
 - come "soggetto proponente" il Comune di Brescia - Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale;
 - come "soggetto ospitante" un Settore o Servizio del Comune di Brescia, differente dal Settore Servizi Sociali e dall'Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale;

b) in merito al Progetto Formativo Individualizzato, lo stesso dovrà:

- essere redatto, a cura del soggetto promotore, secondo il modello previsto dal decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 10963 del 2.11.2016, anche tenendo conto di eventuali ulteriori elementi, informazioni e prescrizioni che dovessero essere previsti da misure regionali, nazionali o europee;
- essere definito con il coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti, compreso il cittadino beneficiario, indicando obiettivi, modalità e tempi di attuazione;
- essere sottoscritto per il Comune di Brescia (Soggetto Proponente) dagli Assistenti sociali titolari della presa in carico del beneficiario;
- nel Progetto Formativo Individualizzato di TIS può essere prevista una indennità motivazionale a favore dei beneficiari, che sarà erogata entro un massimo di € 500 su base mensile, che tenga conto dei seguenti fattori:
 - durata e intensità oraria;
 - livello di complessità delle attività;
 - esigenze di mobilità per raggiungere la sede ospitante;
 - valutazione di bisogno a cura del Servizio sociale professionale anche in base alla presenza contemporanea di altri interventi ed erogazioni già in essere a favore del cittadino beneficiario;

c) l'individuazione dei soggetti ospitanti, nei cui confronti non sono previste forme di vantaggio economico o di altra natura, è competenza esclusiva del soggetto promotore del TIS, che ne raccoglie la disponibilità e verifica:

- il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - le condizioni di regolarità contributiva e contrattuale;
 - l'insussistenza di procedure di CIG straordinaria o in deroga e di licenziamenti nelle medesime unità produttive e in relazione alle medesime mansioni nei 12 mesi precedenti (fatto salvo i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi espliciti accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale);
 - l'assenza di precedenti esperienze che hanno evidenziato un uso scorretto del tirocinio;
- d) le responsabilità di attivazione delle coperture assicurative sono indicate nei diversi modelli-tipo di convenzione, prevedendo che il Comune di Brescia, salvo diversi accordi tra le parti, si faccia carico dell'assicurazione INAIL e dell'assicurazione per responsabilità civile esclusivamente per i TIS attivati secondo il modello-tipo 1A; le Comunicazioni Obbligatorie UNILAV sono in ogni caso assolte dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore.

Ritenuto, inoltre, di assegnare al Servizio associato per il Lavoro e l'Inclusione Sociale, afferente all'Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale, le funzioni istruttorie necessarie alla attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale, così come le funzioni di supervisione o tutoraggio dei progetti formativi individualizzati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 30.4.2025 rispettivamente dalla Responsabile dell'Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale e dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di individuare, come in premessa descritto, appositi criteri per l'attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità o in altre condizioni di svantaggio, contenuti nei modelli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- modello-tipo di Convenzione per TIS rivolti a cittadini in carico ai Servizi sociali comunali, in

cui l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Brescia Est è Soggetto Promotore (Allegato 1A);

- modello-tipo di Convenzione per TIS rivolti a cittadini iscritti o fruitori di unità di offerta sociale accreditate, convenzionate, co-progettanti con il Comune di Brescia, in cui l'Ente gestore della stessa unità di offerta è Soggetto Promotore (Allegato 1B);
- modello-tipo di Convenzione per TIS rivolti a cittadini iscritti o fruitori di unità di offerta sociale accreditate, convenzionate, co-progettanti con il Comune di Brescia, in cui l'Ente gestore della stessa unità di offerta è Soggetto Promotore, e che abbiano quale Soggetto Ospitante un Settore del Comune di Brescia differente dal Settore Servizi Sociali e Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale (Allegato 1C);
- modello-tipo di Progetto Formativo Individualizzato da utilizzare per ogni progetto di tirocinio (Allegato 2);
- modello-tipo di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dati da utilizzare per ogni Convenzione per Tirocini di Inclusione Sociale (Allegato 3)
- Quadro sinottico per illustrare il corretto impiego dei modelli-tipo di Convenzione e Progetto Formativo Individualizzato (Allegato 4).

- b) di demandare al Dirigente Responsabile dell'Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale la sottoscrizione delle Convenzioni per Tirocini di inclusione sociale redatte in base ai modello-tipo di cui sopra;
- c) di prevedere che il Servizio associato per il Lavoro e l'Inclusione Sociale svolga funzioni istruttorie di verifica preliminare della documentazione di ogni Tirocinio di Inclusione Sociale attivato ai sensi della presente deliberazione, nonché le funzioni tecniche di tutoraggio e/o verifica di ogni Progetto Formativo Individualizzato;
- d) di prevedere la possibile erogazione di una indennità di partecipazione ai beneficiari, con un valore massimo di 500 euro mensili, che sarà erogata dal Comune di Brescia, d'intesa con i Soggetti Promotori e Ospitanti, sulla base dei criteri di cui in premessa;
- e) di dare atto che la spesa relativa alle indennità di partecipazione da corrispondere ai cittadini beneficiari di TIS trova copertura nell'impegno annuale assunto con determinazione dirigenziale dal Settore Servizi sociali per le attività di inserimento lavorativo, avviamento al lavoro ed attività occupazionali, anche a seguito dell'ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali o europei o di altri soggetti erogatori, per esempio relativi al programma della Rete Anti Violenza di genere, ai programmi regionali e

nazionali FSE+;

- f) di dare atto che per l'attuazione di Tirocini di Inclusione Sociale previsti dal Progetto definitivo per i beneficiari sottoscrittori del progetto individualizzato a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation EU, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - CUP C84H22000130007, con determinazione dirigenziale n. 3206 del 9.12.2024, è stata impegnata la spesa pari a complessivi € 41.200,00, finanziata dal contributo ministeriale assegnato al Comune di Brescia;
- g) di prevedere che, per i Tirocini di inclusione attivati secondo il modello-tipo 1A, le necessarie coperture assicurative INAIL e Responsabilità Civile saranno attivate a cura del Comune di Brescia, salvo diversi accordi con i soggetti coinvolti, mentre per i Tirocini attivati secondo i modelli-tipo 1B e 1C saranno a cura dei Soggetti Promotori;
- h) di prevedere che le Comunicazioni Obbligatorie UNILAV da inviare al Ministero del Lavoro siano predisposte a cura del Soggetto Promotore o del Soggetto Ospitante e che, in particolare, per i Tirocini ospitati da Settori del Comune di Brescia esse siano predisposte dal Soggetto Promotore;
- i) di incaricare il Dirigente Responsabile dell'Unità di Staff di dare comunicazione della presente deliberazione all'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Brescia Est e agli Enti gestori delle unità di offerta sociale accreditate, convenzionate o co-progettanti con il Comune di Brescia;
- j) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
- k) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
- l) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016

(Convenzione n. ____ numerazione progressiva a cura del Soggetto Promotore)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Ambito distrettuale 3 - Brescia Est, con sede legale a Rezzato (BS) in P.zza Vantini 21 e sede amministrativa a Castenedolo (BS) in via Matteotti 9 – C.F./P.Iva 02803260989, ente *autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 o autorizzato regionale speciale, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561*, di seguito denominato **"Soggetto promotore"**, rappresentato da, CF..... in qualità di

E

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia piazza Repubblica 1, di seguito denominato **"Soggetto Proponente"**, C.F./partita IVA 00761890177, rappresentato da, CF, in qualità di Direttore Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale

E

SOGGETTO OSPITANTE:, con sede legale a, Via, Codice fiscale/P.IVA, di seguito denominato **"Soggetto ospitante"**, rappresentato da, CF, in qualità di presidente e legale rappresentante

VISTI

- L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che, per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il Soggetto ospitante
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7763 del 17/01/2018 che approva gli "Indirizzi regionali in materia di tirocini".

PREMESSO CHE

- il servizio sociale professionale del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, etc.) e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti, individuano e segnalano al Soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- il Soggetto promotore, in accordo con i soggetti coinvolti, definisce e avvia il Progetto Formativo Individualizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
- il Soggetto ospitante mette a disposizione sedi e postazioni idonee alle esperienze di tirocinio finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla ri-abilitazione, nelle modalità convenute di seguito;
- il tirocinante partecipa, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo Progetto personalizzato.

PREMESSO INOLTRE CHE

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/11/2021 il Comune di Brescia ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i comuni degli Ambiti Territoriali Sociali n. 1 di Brescia e Collebeato e n. 3 di Brescia Est del Servizio per il Lavoro e l'Inclusione Sociale di inclusione sociale e lavorativa per il periodo dall'1/1/2022 fino al 31/12/2026 e che con Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 15.6.2022, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2915 del 15.11.2022, è stato approvato il contratto di servizio tra Comune di Brescia e Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona – Brescia Est
- che ai sensi dei suddetti atti, l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, in quanto ente autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 e iscritto all'Albo per l'attività di intermediazione (n. 89 del 03/07/2015), svolge il ruolo di Soggetto promotore dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del, il Comune di Brescia ha approvato indirizzi e criteri per l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale e previsto relativi modelli-tipo di convenzione e di progetto formativo individualizzato.

In attuazione di quanto sopra espresso in premessa, che fa parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Definizione di tirocinio

Il Soggetto ospitante, su proposta del Soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative e in ogni caso presso proprie sedi di attività autorizzate, uno o più tirocinanti segnalati dal Soggetto proponente e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui alla DGR 5451/2016. Nello specifico, si tratta di persone in carico al Servizio sociale del Soggetto proponente.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di n. tirocinanti, prevedendo, d'intesa con il Soggetto promotore, in modo personalizzato, le attività, le mansioni e le sedi che possono essere funzionali ai beneficiari individuati.

La valutazione in merito alla possibilità di attivare un tirocinio sarà definita di comune accordo tra le parti, secondo criteri di adeguatezza della postazione alla persona e in ragione dei possibili obiettivi di autonomia, inclusione, riabilitazione della stessa.

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale e nelle sedi operative definiti nei singoli Progetti Personalizzati, di cui al successivo art. 5, entro il limite temporale massimo di 24 mesi, previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio. La durata massima di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del Servizio sociale professionale che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non si viene ad instaurare alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro con nessuna delle parti, in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone.

ART. 2 - Obblighi del Soggetto Proponente (Comune di Brescia)

Il Comune di Brescia, in quanto Soggetto Proponente dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale si impegna a

- attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio da parte del servizio sociale professionale, tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire;
- erogare, in base a quanto definito del Progetto Formativo Individualizzato, l'eventuale indennità di partecipazione al tirocinante;
- attivare le posizioni assicurative INAIL e Responsabilità Civile e corrispondere il relativo premio annuo in base alle giornate di presenza dei tirocinanti ;
- garantire, d'intesa con il Soggetto promotore, l'assolvimento dell'obbligo di formazione generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- partecipare a periodici momenti di verifica intermedia e finale sull'andamento dell'attività.

ART. 3 - Obblighi del Soggetto promotore (Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona)

L'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, in quanto Soggetto promotore dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto Formativo Individualizzato;
- redigere, per ogni tirocinante, il Progetto Formativo Individualizzato, che costituisce parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento (tutor) per il beneficiario ed il Soggetto ospitante;
- svolgere le attività di tutoring, monitoraggio continuo e affiancamento del tirocinante e ogni attività di supporto al Soggetto ospitante;
- relazionare al Soggetto proponente rispetto all'andamento dell'attività;
- garantire, d'intesa con il Soggetto proponente, l'assolvimento dell'obbligo di formazione generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- raccogliere e comunicare al Soggetto proponente le giornate di presenza dei tirocinanti, affinché possa assolvere al versamento dei premi INAIL annuali.

ART. 4 - Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- effettuare la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, tramite la procedura UNILAV prevista dal Ministero del Lavoro (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati);
- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Formativo Individualizzato per tutta la durata del Progetto;
- curare la compilazione quotidiana del registro giornaliero delle presenze, in cui siano rilevati la data e gli orari svolti e la firma del tirocinante e del tutor per ogni giornata svolta;
- segnalare tempestivamente al Soggetto promotore e al Soggetto proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, ecc.);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- trasmettere mensilmente il registro presenze, correttamente compilato in ogni sua parte, al Soggetto promotore;
- garantire l'assolvimento dell'obbligo di formazione specifica in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - Progetto Formativo Individualizzato

Per ogni tirocinio che verrà attivato in base alla presente Convenzione, le parti predispongono, d'intesa con il beneficiario, un Progetto Formativo Individualizzato, che dovrà essere predisposto secondo le indicazioni della DGR 5451/2016 e tenendo conto della valutazione redatta dal Servizio sociale professionale che ha in carico la persona. Il Progetto Formativo Individualizzato è sottoscritto dalle parti e dal tirocinante ed è allegato alla presente convenzione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Nel Progetto sono definiti obiettivi, articolazione giornaliera e oraria, periodi di pausa previsti dal tirocinio, competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali e/o competenze tecnico-professionali; attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio; estremi identificativi delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio; indicazione delle funzioni di tutor del Soggetto promotore e tutor del Soggetto ospitante.

Ogni Progetto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

ART. 6 - Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante, come indicati nel Progetto Formativo Individualizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato nel Progetto, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del Soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; raccoglie dal Soggetto proponente indicazioni utili stesura del Progetto Formativo Individualizzato, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del Soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali e collabora nell'attuazione del Progetto Formativo Individualizzato in raccordo con il tutor del Soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

ART. 7 - Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato, a cura del Soggetto Proponente, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle Comunicazioni obbligatorie/UNILAV è assolto dal Soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati). In tale comunicazione, verranno indicati gli estremi della posizione INAIL e della assicurazione Responsabilità Civili comunicati dal Soggetto proponente.

ART. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 24 mesi a valere dalla sottoscrizione. Potrà essere prorogata per la stessa durata previo accordo scritto tra le parti.

Le parti, per giustificato motivo, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni, fatti salvi gli impegni già assunti e la conclusione di tirocini già in corso.

ART. 9 – Attivazione e durata dei tirocini

La presente convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La durata dei tirocini non può essere superiore a 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

La durata e l'articolazione oraria di ogni singolo tirocinio sono definite nel Progetto Formativo Individualizzato.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

Il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto personalizzato; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 10 - Persone di Riferimento

Le parti indicano per le vie brevi le persone di riferimento per l'attuazione della presente convenzione e per le reciproche forme di consultazione e monitoraggio.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Modifiche dell'accordo

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto D. lgs. n. 196/2003, regolamento U.E. n. 679/2016 e D. lgs. n. 101/2018), i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente Convenzione ed il trattamento avviene nell'ambito dell'interesse pubblico, anche con l'impiego di mezzi informatici. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Con riferimento al trattamento dei dati personali ed in relazione alla presente convenzione, titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore Generale (protocollogenerale@comune.brescia.it).

Si rileva, in riferimento a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, che nell'ambito della presente convenzione

- i responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE 2016/679 sono il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante (come specificati in premessa), i quali dovranno adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale;
- le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui alla presente convenzione; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
- la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nella convenzione
- il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento
- ai sensi dell'art.28 del Reg. UE il responsabile del trattamento si impegna:
 - a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare
 - a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza
 - ad adottare misure di sicurezza adeguate
 - a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa
 - ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
 - ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato
 - a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale
 - a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e sottoscrivono l'allegato documento per la Nomina del Responsabile esterno al trattamento dei dati.

Articolo 13 – Controversie

Per ogni controversia circa l'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Brescia.

Articolo 14 – Registrazione e bollo

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo del presente atto, se dovute, sono assolte dal Soggetto Proponente

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, i soggetti firmatari dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dalla normativa regionale in materia di tirocini.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e conservata da ciascuna delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto,

Brescia, data della firma

Il Soggetto proponente
Comune di Brescia

Il Soggetto promotore
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Il Soggetto ospitante
.....

Modello-tipo

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016

(Convenzione n. ____ *numerazione progressiva a cura del Soggetto Promotore*)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE:, con sede a, C.F./P.IVA, di seguito denominato "**Soggetto promotore**", in quanto Ente privato iscritto all'Albo con n., rappresentato da, CF in qualità di

E

SOGGETTO PROPONENTE: COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia piazza Repubblica 1, di seguito denominato "**Soggetto Proponente**", C.F./partita IVA 00761890177, rappresentato da, CF, in qualità di Direttore Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale

E

SOGGETTO OSPITANTE:, con sede legale a, Via, Codice fiscale/P.IVA, di seguito denominato "**Soggetto ospitante**", rappresentato da, CF, in qualità di presidente e legale rappresentante

VISTI

- L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che, per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il Soggetto ospitante
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7763 del 17/01/2018, che prevede la possibilità per comunità terapeutiche e cooperative sociali (o altra tipologia di enti privati), purché iscritti negli specifici albi regionali, di essere Soggetto Promotore di tirocini a favore di disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

PREMESSO CHE

- i servizi sociali professionali del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, etc.) e del Ministero della Giustizia e/o dei servizi sociosanitari e sanitari competenti, individuano e segnalano al Soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- il Soggetto promotore, in accordo con le parti coinvolte, definisce e avvia il Progetto Formativo Individualizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
- il Soggetto ospitante mette a disposizione postazioni idonee alle esperienze di tirocinio finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla ri-abilitazione, nelle modalità convenute di seguito;
- il tirocinante partecipa, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo Progetto personalizzato.

PREMESSO INOLTRE CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del, il Comune di Brescia ha approvato indirizzi e criteri per l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale e previsto relativi modelli-tipo di convenzione e di progetto formativo individualizzato.
- Il Soggetto Promotore sopra indicato è un ente gestore, in regime di accreditamento, convenzione o co-progettazione con il Comune di Brescia di unità di offerta sociali come previste dalla legge regionale 3/2008 o, in ogni caso, è un ente gestore di unità di offerta sociali che accoglie cittadini residenti nel Comune di Brescia.

In attuazione di quanto sopra espresso in premessa, che fa parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Definizione di tirocinio

Il Soggetto ospitante, su proposta del Soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative e in ogni caso presso proprie sedi di attività autorizzate, uno o più tirocinanti segnalati dal Soggetto proponente e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui alla DGR 5451/2016. Nello specifico, si tratta di persone in carico al Servizio sociale del Soggetto proponente.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di n. tirocinanti, prevedendo, d'intesa con il Soggetto promotore, in modo personalizzato, le attività, le mansioni e le sedi che possono essere funzionali ai beneficiari individuati.

La valutazione in merito alla possibilità di attivare un tirocinio sarà definita di comune accordo tra le parti, secondo criteri di adeguatezza della postazione alla persona e in ragione dei possibili obiettivi di autonomia, inclusione, riabilitazione della stessa.

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale e nelle sedi operative definiti nei singoli Progetti Personalizzati, di cui al successivo art. 5, entro il limite temporale massimo di 24 mesi, previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio. La durata massima di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del Servizio sociale professionale che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto Formativo Individualizzato di Tirocinio non si viene ad instaurare alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro con nessuna delle parti, in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone.

ART. 2 - Obblighi del Soggetto Proponente (Comune di Brescia)

Il Comune di Brescia, in quanto Soggetto Proponente dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, tramite il proprio Servizio Sociale professionale competente, si impegna a

- attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio, tramite una valutazione sociale che specifichi le finalità che si intendono conseguire;
- erogare, in base a quanto definito dallo specifico Progetto Formativo Individualizzato, l'eventuale indennità di partecipazione al tirocinante;
- garantire, d'intesa con il Soggetto promotore, l'assolvimento dell'obbligo di formazione generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- partecipare a periodici momenti di verifica intermedia e finale sull'andamento dell'attività.

ART. 3 - Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto Formativo Individualizzato;
- redigere, per ogni tirocinante, il Progetto Formativo Individualizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento (tutor) per il beneficiario ed il Soggetto ospitante;
- effettuare, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, tramite la procedura UNILAV prevista dal Ministero del Lavoro (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati);
- svolgere le attività di tutoring, monitoraggio continuo e affiancamento del tirocinante e ogni attività di supporto al Soggetto ospitante;
- relazionare al Soggetto proponente l'andamento dell'attività;
- garantire, d'intesa con il Soggetto Ospitante ed eventualmente con il Soggetto Proponente, l'assolvimento dell'obbligo di formazione generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- raccogliere e comunicare le giornate di presenza dei tirocinanti, per garantire il versamento dei premi INAIL annuali.

ART. 4 - Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Formativo Individualizzato per tutta la durata del Progetto;
- curare la compilazione quotidiana del registro giornaliero delle presenze, in cui siano rilevati la data e gli orari svolti e la firma del tirocinante e del tutor per ogni giornata svolta;
- segnalare tempestivamente al Soggetto promotore particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, ecc.);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- trasmettere mensilmente il registro presenze, correttamente compilato in ogni sua parte, al Soggetto promotore;
- garantire l'eventuale l'assolvimento dell'obbligo di formazione specifica in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - Progetto Formativo Individualizzato

Per ogni tirocinio che verrà attivato in base alla presente Convenzione, su proposta del Soggetto Promotore, le parti predispongono, d'intesa con il beneficiario, un Progetto Formativo Individualizzato, che dovrà essere predisposto secondo le indicazioni della DGR 5451/2016 e tenendo conto della valutazione redatta dal Servizio sociale professionale che ha in carico la persona. Il Progetto è sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Nel Progetto sono definiti obiettivi, articolazione giornaliera e oraria, periodi di pausa previsti dal tirocinio, competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali; attività e mansioni da affidare al tirocinante durante il tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio; estremi identificativi delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio; indicazione delle funzioni di tutor del Soggetto promotore e tutor del Soggetto ospitante.

Ogni Progetto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

ART. 6 - Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante, come indicati nel Progetto personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato nel Progetto, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del Soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; raccoglie dal Soggetto proponente indicazioni utili stesura del Progetto Formativo Individualizzato, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del Soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali e collabora nell'attuazione del Progetto Formativo Individualizzato in raccordo con il tutor del Soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

ART. 7 - Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) a cura dal Soggetto promotore, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a cura dal Soggetto promotore, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante

L'invio delle Comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolto dal Soggetto Promotore, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ART. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 24 mesi a valere dalla sottoscrizione. Potrà essere prorogata per la stessa durata previo accordo scritto tra le parti.

Le parti, per giustificato motivo, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni, fatti salvi gli impegni già assunti e la conclusione di tirocini già in corso.

ART. 9 – Attivazione e durata dei tirocini

La presente convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La durata dei tirocini non può essere superiore a 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

La durata e l'articolazione oraria di ogni singolo tirocinio sono definite nel Progetto Formativo Individualizzato.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

Il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto personalizzato; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 10 - Persone di riferimento

Le parti indicano per le vie brevi le persone di riferimento per l'attuazione della presente convenzione e per le reciproche forme di consultazione e monitoraggio.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Modifiche dell'accordo

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto D. lgs. n. 196/2003, regolamento U.E. n. 679/2016 e D. lgs. n.101/2018), i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente Convenzione ed il trattamento avviene nell'ambito dell'interesse pubblico, anche con l'impiego di mezzi informatici. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Con riferimento al trattamento dei dati personali ed in relazione alla presente convenzione, titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore Generale (protocollogenerale@comune.brescia.it).

Si rileva, in riferimento a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, che nell'ambito della presente convenzione

- i responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE 2016/679 sono il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante (come specificati in premessa), i quali dovranno adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale;
- le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui alla presente convenzione; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
- la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nella convenzione
- il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento
- ai sensi dell'art.28 del Reg. UE il responsabile del trattamento si impegna:
 - a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare

- a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza
- ad adottare misure di sicurezza adeguate
- a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa
- ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato
- a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale
- a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e sottoscrivono l'allegato documento per la Nomina del Responsabile esterno al trattamento dei dati.

Articolo 13 – Controversie

Per ogni controversia circa l'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Brescia.

Articolo 14 – Registrazione e bollo

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo del presente atto, se dovute, sono assolte dal Soggetto Promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, i soggetti firmatari dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dalla normativa regionale in materia di tirocini.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e conservata da ciascuna delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto,

Brescia, data della firma

Il Soggetto proponente

Il Soggetto promotore

Il Soggetto ospitante

Modello-tipo

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016

(Convenzione n. ____ *numerazione progressiva a cura del Soggetto Promotore*)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: _____, con sede a _____, C.F./P.IVA _____, di seguito denominato "**Soggetto promotore**", in quanto Ente privato iscritto all'Albo _____ con n. _____, rappresentato da _____, CF _____ in qualità di _____

E

Soggetto Proponente: **COMUNE DI BRESCIA – Settore Servizi Sociali**, con sede in Brescia piazza Repubblica 1, di seguito denominato "**Soggetto Proponente**", C.F./partita IVA 00761890177, rappresentato da Silvia Bonizzoni, CF BNZSLV71T57B157A, in qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale

E

Soggetto Ospitante: **COMUNE DI BRESCIA – SETTORE**, con sede in Brescia piazza Loggia 1, di seguito denominato "**Soggetto Ospitante**", C.F./partita IVA 00761890177, rappresentato da _____, CF _____, in qualità di Dirigente del Settore

VISTI

- L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che, per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il Soggetto ospitante
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7763 del 17/01/2018, che prevede la possibilità per comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, di essere Soggetto Promotore di tirocini a favore di disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti;

PREMESSO CHE

- il servizio sociale professionale del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, etc.) e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi sociosanitari e sanitari competenti, individuano e segnalano al Soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- il Soggetto promotore, in accordo con i soggetti di cui al punto precedente, definisce e avvia il Progetto Formativo Individuale di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
- il Soggetto ospitante mette a disposizione postazioni idonee alle esperienze di tirocinio finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla ri-abilitazione, nelle modalità convenute di seguito;
- il tirocinante partecipa, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Tirocinio e sottoscrive il relativo Progetto Formativo Individualizzato.

PREMESSO INOLTRE CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del, il Comune di Brescia ha approvato indirizzi e criteri per l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale e previsto relativi modelli-tipo di convenzione e di progetto formativo individualizzato.
- Il Soggetto Promotore sopra indicato è un ente gestore, in regime di accreditamento, convenzione o co-progettazione con il Comune di Brescia di unità di offerta sociali come previste dalla legge regionale 3/2008 o, in ogni caso, è un ente gestore di unità di offerta sociali che accoglie cittadini residenti nel Comune di Brescia.

In attuazione di quanto sopra espresso in premessa, che fa parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Definizione di tirocinio

Il Soggetto ospitante, su proposta del Soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative e in ogni caso presso proprie sedi di attività autorizzate, uno o più tirocinanti segnalati dal Soggetto proponente e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui alla DGR 5451/2016. Nello specifico, si tratta di persone in carico al Servizio sociale del Soggetto proponente.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di n. tirocinanti, prevedendo, d'intesa con il Soggetto promotore, in modo personalizzato, le attività, le mansioni e le sedi che possono essere funzionali ai beneficiari individuati.

La valutazione in merito alla possibilità di attivare un tirocinio sarà definita di comune accordo tra le parti, secondo criteri di adeguatezza della postazione alla persona e in ragione dei possibili obiettivi di autonomia, inclusione, riabilitazione della stessa.

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale e nelle sedi operative definiti nei singoli Progetti Personalizzati, di cui al successivo art. 5, entro il limite temporale massimo di 24 mesi, previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio. La durata massima di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del Servizio sociale professionale che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto Formativo Individualizzato di Tirocinio non si viene ad instaurare alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro con nessuna delle parti, in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone.

ART. 2 - Obblighi del Soggetto Proponente (Comune di Brescia – Settore Servizi Sociali)

Il Comune di Brescia, in quanto Soggetto Proponente dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, tramite il proprio Servizio Sociale professionale competente, si impegna a

- attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio, tramite una valutazione sociale che specifichi le finalità che si intendono conseguire;
- erogare, in base a quanto definito del Progetto Formativo Individualizzato, l'eventuale indennità di partecipazione al tirocinante;
- partecipare a periodici momenti di verifica intermedia e finale sull'andamento dell'attività.

ART. 3 - Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto Formativo Individualizzato;
- redigere, per ogni tirocinante, il Progetto Formativo Individualizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento (tutor) per il beneficiario ed il Soggetto ospitante;
- effettuare, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, tramite la procedura UNILAV prevista dal Ministero del Lavoro (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati);
- svolgere le attività di tutoring, monitoraggio continuo e affiancamento del tirocinante e ogni attività di supporto al Soggetto ospitante;
- relazionare al Soggetto proponente l'andamento dell'attività;
- garantire, d'intesa con il Soggetto Ospitante ed eventualmente con il Soggetto Proponente, l'assolvimento dell'obbligo di formazione generale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- raccogliere e comunicare le giornate di presenza dei tirocinanti, per garantire il versamento dei premi INAIL annuali.

ART. 4 - Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Formativo Individualizzato per tutta la durata del Progetto;
- curare la compilazione quotidiana del registro giornaliero delle presenze, in cui siano rilevati la data e gli orari svolti e la firma del tirocinante e del tutor per ogni giornata svolta;
- segnalare tempestivamente al Soggetto promotore particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, ecc.);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- trasmettere mensilmente il registro presenze, correttamente compilato in ogni sua parte, al Soggetto promotore;
- garantire l'eventuale l'assolvimento dell'obbligo di formazione specifica in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - Progetto Formativo Individualizzato

Per ogni tirocinio che verrà attivato in base alla presente Convenzione, le parti predispongono, d'intesa con il beneficiario, un Progetto Formativo Individualizzato, che dovrà essere predisposto secondo le indicazioni della DGR 5451/2016 e tenendo conto della valutazione redatta dal Servizio sociale professionale che ha in carico la persona. Il Progetto è sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Nel Progetto sono definiti obiettivi, articolazione giornaliera e oraria, periodi di pausa previsti dal tirocinio, competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali; attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio; estremi identificativi delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio; indicazione delle funzioni di tutor del Soggetto promotore e tutor del Soggetto ospitante.

Ogni Progetto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

ART. 6 - Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante, come indicati nel Progetto Formativo Individualizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato nel Progetto, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del Soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; raccoglie dal Soggetto proponente indicazioni utili stesura del Progetto Formativo Individualizzato, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del Soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali e collabora nell'attuazione del Progetto Formativo Individualizzato in raccordo con il tutor del Soggetto promotore.

ART. 7 - Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) a cura dal Soggetto Promotore, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a cura dal Soggetto Promotore, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante

L'invio delle Comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolto dal Soggetto Promotore, salvo diversi accordi con il Soggetto Ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ART. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 24 mesi a valere dalla sottoscrizione. Potrà essere prorogata per la stessa durata previo accordo scritto tra le parti.

Le parti, per giustificato motivo, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni, fatti salvi gli impegni già assunti e la conclusione di tirocini già in corso.

ART. 9 – Attivazione e durata dei tirocini

La presente convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione del tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La durata dei tirocini non può essere superiore a 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

La durata e l'articolazione oraria di ogni singolo tirocinio sono definite nel Progetto Formativo Individualizzato.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

Il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individualizzato; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 10 - Persone di riferimento

Le parti indicano per le vie brevi le persone di riferimento per l'attuazione della presente convenzione e per le reciproche forme di consultazione e monitoraggio.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 – Modifiche dell'accordo

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto D. lgs. n. 196/2003, regolamento U.E. n. 679/2016 e D. lgs. n.101/2018), i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente Convenzione ed il trattamento avviene nell'ambito dell'interesse pubblico, anche con l'impiego di mezzi informatici. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Con riferimento al trattamento dei dati personali ed in relazione alla presente convenzione, titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore Generale (protocollogenerale@comune.brescia.it).

Si rileva, in riferimento a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, che nell'ambito della presente convenzione

- i responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE 2016/679 sono il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante (come specificati in premessa), i quali dovranno adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale;
- le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui alla presente convenzione; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
- la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nella convenzione
- il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento
- ai sensi dell'art.28 del Reg. UE il responsabile del trattamento si impegna:
 - a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare
 - a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza
 - ad adottare misure di sicurezza adeguate
 - a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa
 - ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
 - ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato
 - a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale
 - a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e sottoscrivono l'allegato documento per la Nomina del Responsabile esterno al trattamento dei dati.

Articolo 13 – Controversie

Per ogni controversia circa l'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Brescia.

Articolo 14 – Registrazione e bollo

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo del presente atto, se dovute, sono assolute dal Soggetto Promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, i soggetti firmatari dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dalla normativa regionale in materia di tirocini.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e conservata da ciascuna delle parti.

Brescia, data della firma

Il Soggetto proponente

Il Soggetto promotore

Il Soggetto ospitante

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Per tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione della DGR 5451/2016

ANAGRAFICA

TIROCINANTE

Nominativo	
Nato/a a	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Residenza	Via e N° Comune, CAP
Telefono	
E-mail	
Titolo di studio	
Domicilio (se diverso da Residenza)	Via, N, Comune, CAP

SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione	Comune di Brescia - Settore Servizi Sociali
Codice Fiscale	00761890177
Servizio proponente	Servizio Sociale Territoriale ZONA
Referente	
Sede di servizio	Via/p.zza e N° Comune, CAP
Telefono	
E-mail	

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione	
Codice Fiscale	
Sede Legale	
Sede operativa	
Referente	
Telefono	
E-mail	

SOGGETTO OSPITANTE

Ragione Sociale	
Codice Fiscale	
Codice ATECO	
Natura giuridica	<input type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata
Sede Legale	Via/P.zza e n. civico CAP, Comune
Sede operativa tirocinio (se diversa da sede legale)	Via/P.zza e n. civico CAP, Comune
Responsabile del Tirocinio (può corrispondere al Tutor aziendale)	
Telefono	
E-mail	

INFORMAZIONI SPECIFICHE

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO

Numero Convenzione	
Data sottoscrizione	

SOGGETTO PROMOTORE

Classificazione ai sensi degli indirizzi regionali - Selezionare una voce	
<input type="checkbox"/>	accreditato ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (sezione A dell'Albo)
<input type="checkbox"/>	accreditato ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (sezione B dell'Albo)
<input type="checkbox"/>	accreditato ai servizi al lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22
<input type="checkbox"/>	autorizzato ai servizi per il lavoro ai sensi degli art. 14 e 15 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e della d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561
<input type="checkbox"/>	autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276
<input type="checkbox"/>	comunità terapeutica o cooperativa sociale, iscritta nello specifico albo regionale, operante a favore dei disabili e dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate che ha in carico quali utenti di servizi da essa gestiti
<input type="checkbox"/>	Ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<input type="checkbox"/>	Servizio pubblico che ha in carico il soggetto tramite i propri uffici competenti di cui alla DGR 825/2013

Condizione del tirocinante ad avvio tirocinio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Persona presa in carico dai servizi sociali e socio sanitari
Titolo di studio	

GESTIONE DEL TIROCINIO**TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE**

Nominativo	
Codice fiscale	
Telefono/mail	
Titolo di studio Selezionare una voce	
<input type="checkbox"/>	qualifica del sistema di leFP (durata triennale)
<input type="checkbox"/>	qualifica del sistema di Istruzione (durata triennale)
<input type="checkbox"/>	diploma professionale del sistema di leFP (durata quadriennale)
<input type="checkbox"/>	diploma professionale del sistema di Istruzione (durata quinquennale)
<input type="checkbox"/>	diploma tecnico del sistema di Istruzione (durata quinquennale)
<input type="checkbox"/>	diploma maturità
<input type="checkbox"/>	attestato di specializzazione tecnica superiore (I.F.T.S.)
<input type="checkbox"/>	diploma di tecnico superiore (I.T.S.)
<input type="checkbox"/>	altro diploma terziario extra-universitario
<input type="checkbox"/>	laurea o altro titolo universitario

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Nominativo	
Codice fiscale	
Telefono	
Mail	
Inquadramento (Selezionare una voce)	
<input type="checkbox"/>	titolare di impresa o coadiuvanti o libero professionista (singolo o associato)
<input type="checkbox"/>	dipendente con contratto a tempo indeterminato
<input type="checkbox"/>	dipendente con contratto a tempo determinato (durata di almeno 12 mesi)
<input type="checkbox"/>	socio lavoratore di cooperativa ai sensi legge 142/2001 (per rapporti a tempo determinato durata almeno 12 mesi)
Esperienze e competenze professionali possedute (Inserire sintetica descrizione)	
N° di tirocinanti in corso seguiti come tutor (max 1/3)	

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINANTE*

Importo mensile indennità a carico del soggetto proponente Comune di Brescia	
Importo eventuale buono pasto giornaliero	

* L'indennità non costituisce una retribuzione di natura lavorativa, ma un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante del presente tirocinio. L'indennità viene

corrisposta al tirocinante dal Comune di Brescia, tramite erogazione di norma mensile a seguito dell'invio da parte del Soggetto ospitante al Soggetto promotore del resoconto delle ore mensili.

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

INAIL	
n° P.A.T.	
Responsabilità Civile	
Assicurazione	
N° polizza	

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Durata (mesi)		
Data inizio		
Data fine		
Articolazione oraria	Il monte ore è stabilito in ore settimanali e sarà svolto all'interno della fascia oraria diurno tra le ore e le ore..... e di norma per un massimo di ... ore al giorno. In via indicativa l'orario è articolato nel seguente modo: - - Eventuali variazioni orarie (periodiche e/o eccezionali), dovranno essere comunicate dal Tutor del soggetto ospitante al Tirocinante e al Tutor del Soggetto promotore.	
Sintesi relazione del Servizio Pubblico inviante		
Eventuale altra sede di svolgimento del tirocinio <i>Non compilare sezione se non pertinente</i>	Via	n. civico
	Città	
	C.A.P.	
	Provincia	

AMBITO/I DI INSERIMENTO

--

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO

--

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Le finalità del progetto sono la promozione dell'inclusione sociale della persona, lo sviluppo di autonomie nella gestione della vita personale e la promozione di opportunità di relazione sociale.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il tirocinante parteciperà/ha partecipato al corso di formazione in materia di salute e sicurezza, organizzato presso in data.....per complessive 4 ore (Formazione generale), ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, promosso e organizzato dal Soggetto promotore (o indicare altre modalità).

In caso di necessità, il Soggetto ospitante garantirà la partecipazione del tirocinante a successivi livelli di formazione in materia di salute e sicurezza, come previsti dalla normativa.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del Progetto Personalizzato, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle relazioni e attestazioni finali.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del progetto personalizzato e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando e inviando con puntualità al tutor del soggetto promotore la documentazione relativa al tirocinio (registri presenze, etc.).

Con la sottoscrizione del presente Progetto Personalizzato, il tirocinante, il soggetto promotore, il soggetto proponente e il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto e altresì dichiarano:

- che questo Progetto, con la relazione rilasciata dal Servizio Pubblico, è parte integrante della Convenzione sopra richiamata;
- che le informazioni contenute nel presente Progetto Personalizzato sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui è possibile andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- di aver espresso, ai sensi del Reg. UE N. 2016/679, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto Personalizzato, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e da parte di Regione Lombardia qualora venissero da questa acquisiti ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio
- di adottare i protocolli di sicurezza e le prescrizioni previste dall'ordinamento vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;

NOTA INFORMATIVA PER IL TIROCINANTE:

Il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata:

- 1) in caso di comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto Personalizzato, il tirocinio, previa motivazione, può essere interrotto;
- 2) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante
- 3) per la partecipazione al tirocinio riceverà quanto definito al precedente punto Indennità di partecipazione
- 4) al termine del tirocinio riceverà una attestazione rilasciata dal soggetto promotore per lo svolgimento del tirocinio, in caso di partecipazione almeno al 70% della durata prevista dal presente Progetto formativo.

Brescia, data...

<i>Il soggetto promotore</i>		
<i>Il soggetto Proponente (Servizio sociale territoriale)</i>	<i>Comune di Brescia Settore Servizi Sociale Servizio Sociale Territoriale Zona ...</i>	
<i>Il soggetto ospitante</i>		
<i>Il tirocinante</i>		



Settore Servizi Sociali

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tra il Comune di Brescia Settore Servizi Sociali e si concorda quanto segue:

OGGETTO: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE

Il Soggetto promotore dei servizi di cui in oggetto si obbliga e si impegna all'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza delle persone fisiche (Reg.UE 2016/679 – D.lgs.196/2003) e, in relazione allo svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art.28 del medesimo Reg.UE accetta e svolge il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e si obbliga ad adottare misure di sicurezza adeguate nei trattamenti effettuati.

1. Il Comune di Brescia è titolare del trattamento dei dati.
2. I dati personali devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante tipologie di trattamento conformi al servizio oggetto della convenzione e secondo le indicazioni del titolare;
 - b) raccolti e registrati per scopi coerenti con le attività oggetto della convenzione;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. Il Soggetto promotore deve:
 - a) garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati da parte del personale utilizzato, omettendone la comunicazione a terzi eccetto i casi previsti da specifica normativa;
 - b) formare ed aggiornare il proprio personale sulla normativa a tutela della riservatezza
 - c) segnalare immediatamente al Comune la perdita o sottrazione dei dati, o la loro indebita trasmissione o diffusione
 - d) minimizzare le operazioni di trattamento alle necessità derivanti dalle finalità dello stesso
4. Il responsabile del trattamento dovrà mantenere una protezione adeguata dei dati anche con riferimento ai sistemi informatici in uso.
5. La durata del trattamento è connessa alla durata del servizio affidato.
6. Il Responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento e dovrà individuare la figura del responsabile della protezione dei dati (DPO), ove richiesto dalla normativa.
7. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE il Responsabile del trattamento si impegna:
 - a) a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare (Comune di Brescia);
 - b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza, ed abbiano una formazione idonea anche con riguardo alle norme in tema di trattamento di dati personali;
 - c) ad adottare misure di sicurezza adeguate in relazione alla tipologia di trattamenti ed alle categorie di dati trattati;

- d) a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento (“sub responsabile”) se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso, il sub responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa e, qualora ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserverà nei confronti del titolare del trattamento (il Comune) l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi.

Il responsabile del trattamento risponderà, pertanto, dell'inadempimento dei sub-responsabili, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, nei confronti del titolare.

Si richiamano inoltre tutti gli obblighi previsti dal predetto art. 28, che dovranno essere osservati da parte del responsabile del trattamento.

8. Il Soggetto promotore si obbliga inoltre:

- a) ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- b) ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati e nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato;
- c) a cancellare i dati di cui è venuto in possesso una volta concluso il rapporto contrattuale, fatti salvi obblighi normativi di conservazione;
- d) a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

CLAUSOLE DA SOTTOSCRIVERE approvate il 4 giugno 2021 dalla Commissione Ue, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr).

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679;
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II;
- d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679;

Clausola 2 - Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati;

Clausola 3 - Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento interessato;
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 - Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati già in essere o conclusi successivamente dalle parti, prevalgono le clausole oggetto della presenta sottoscrizione.

Clausola 5 - Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque soggetto che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), il soggetto aderente è considerato parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un

responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.

- c) Il soggetto aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6 - Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7 - Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni.

- a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità.

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati particolari (ex sensibili)

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati

particolari»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
- d) Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) **AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE SPECIFICA:** Il Responsabile del trattamento non può subcontrattare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato;
- b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679;
- c) Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento

ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V (trasferimento dati all'estero) del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8 - Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento;
- b) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679;
- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9 - Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora,

per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

- b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.
-

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento:

Comune di Brescia, rappresentato per quanto riguarda la sottoscrizione del presente accordo dal dott.ssa Silvia Bonizzoni - Dirigente Settore unità di staff programmazione e progettazione sociale - Indirizzo mail servizisociali@comune.brescia.it.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la SI.NET Servizi Informatici S.r.l., con sede in Corso Magenta n. 46 - Milano (MI). Dato di contatto del responsabile protezione dati: RPD@comune.brescia.it

Responsabile del trattamento:

denominazione _____ con sede legale in Via
_____, C.F./P. I.V.A.
_____, Email _____ - PEC:

Rappresentante legale Sig. _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ Via/Piazza _____

Responsabile della protezione dei dati (*eventuale*):

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

Utenti in carico al servizio sociale del Comune di Brescia.

Categorie di dati personali trattati:

Dati personali e particolari, con particolare riferimento a dati anagrafici, relativi alla salute e dati giudiziari.

Dati particolari (ex sensibili) trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari:

I dati particolari vengono trattati solo laddove ciò sia indispensabile per l'erogazione di interventi e servizi a sostegno a persone in condizioni di particolare bisogno.

Natura del trattamento:

Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, blocco, eventuale cancellazione.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento:

Erogazione di interventi e servizi alla persona.

Durata del trattamento:

La presente nomina ha la medesima durata dell'accordo correlato e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del relativo vincolo, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del responsabile del trattamento in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato. A seguito della cessazione del trattamento, qualsiasi ne sia la causa, il responsabile del trattamento sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a: (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese), salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso si dovranno indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento [eventuale]:

.....

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Le misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si concretizzano in particolare:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali*
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento*
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione*

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un adeguato livello di sicurezza, il responsabile del trattamento ha messo in atto le misure di sicurezza tecniche e organizzative: i dati sono minimizzati, vengono usati solo quelli necessari all'identificazione delle persone beneficiarie dei servizi e vengono conservati su PC che richiede specifica identificazione dell'utente che li utilizza. Il Trattamento è transitorio e i dati saranno completamente distrutti alla fine del servizio.

Per trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento [eventuale]:

.....

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

Il presente allegato deve essere compilato solo in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a)] ed eventualmente deve indicare: nome, indirizzo del sub-responsabile e nome, qualifica e dati di contatto del referente, oltre ad una descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento).

In Brescia, _____

Per il Titolare del trattamento
Comune di Brescia
Silvia Bonizzoni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.*

Per il Responsabile del trattamento

Allegato 4

Quadro sinottico per l'utilizzo dei modelli-tipo di Convenzione e Progetto Formativo Individualizzato per l'attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale ai sensi della Deliberazione Giunta Comunale n. ... del ...

Soggetto Proponente	Comune di Brescia Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale	Comune di Brescia Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale	Comune di Brescia Unità di Staff Programmazione e Progettazione Sociale
Soggetto Promotore	Azienda Speciale Consortile Brescia Est	Ente Accreditato, Convenzionato, Co-progettante	Ente Accreditato, Convenzionato, Co-progettante
Soggetto Ospitante	Impresa, Associazione, Ente pubblico	Impresa, Associazione, Ente pubblico	Comune di Brescia - Altri Settori
Modello tipo convenzione	All. 1A	All. 1B	All. 1C
Modello tipo Progetto	All. 2	All. 2	All. 2